



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI TRIESTE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE

Collegio dei Revisori dei conti

Certificazione dell'ipotesi di accordo, sottoscritta con la Parte Sindacale in data 26 luglio 2016 e relativa ai criteri di selezione per la progressione economica orizzontale (PEO) di cui agli articoli 79 e 82 del CCNL 16.10.2008

= ° =

Il Collegio dei Revisori dell'Università di Trieste ha esaminato la documentazione allegata alla nota a firma del Direttore Generale prot. n. 21703 del 1° agosto 2016, trasmessa con *e-mail* in pari data, al fine dell'acquisizione della certificazione dell'ipotesi di accordo, sottoscritta con la Parte Sindacale in data 26 luglio 2016 e relativa ai criteri di selezione per la progressione economica orizzontale (PEO) di cui agli articoli 79 e 82 del CCNL 16.10.2008.

1. Premessa

Il Collegio, ai sensi dell'art. 40-*bis*, comma 1 del D.lgs. n. 165 del 2001, è chiamato ad effettuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, nonché, ai sensi dell'art. 40, comma 3-*sexies* del medesimo D.lgs. 165/2001, a certificare le prescritte relazioni. L'art. 5, comma 3 del Contratto collettivo nazionale vigente, inoltre, prevede che l'ipotesi di contratto decentrato sia trasmesso all'organo di revisione, il quale può esprimere il proprio parere entro 15 gg., decorsi inutilmente i quali senza rilievi, l'or-



gano di governo dell'Ateneo può autorizzare la sottoscrizione del contratto medesimo.

2. Caratteristiche dell'accordo in esame

L'ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo in esame è di tipo normativo e riguarda le progressioni economiche orizzontali (PEO), previste dagli artt. 79 e 82 del CCNL Comparto Università stipulato il 16 ottobre 2008; essa definisce i criteri generali per determinare dette PEO, finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa, in rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all'art. 67, comma 9 della L. n. 133/2008 e alla L. n. 15/2009.

La trattativa sindacale, secondo quanto espone la relazione illustrativa, è stata avviata formulando alla Parte Sindacale una proposta di modifica dell'ultimo accordo in materia, relativo alle tornate 2012/2015. In particolare, con l'intendimento di esaltare ai massimo i diversi titoli professionali che valorizzano il *curriculum* del personale, la proposta ha sviluppato gli indicatori relativi alla formazione e alle pubblicazioni e ha introdotto la possibilità di valorizzare fino a due titoli di studio superiori o ulteriori, purché di livello differente. E' stata, inoltre, prevista una maggiore articolazione dei punteggi corrispondenti alle diverse anzianità (di servizio complessiva, per il personale di cat. B, C, D; nella categoria, per il personale di cat. EP).

Nel complesso è stato, invece, mantenuto l'equilibrio tra i diversi macroindicatori (peso complessivo tra titoli culturali e professionali, formazione, arricchimento professionale, qualità della prestazione e anzianità di servizio).

La selezione ai fini della progressione economica all'interno della categoria, si svolge di norma con cadenza annuale. La decorrenza degli effetti giuridici ed economici della progressione economica per l'anno 2016 è stata stabilita al 1° gennaio 2016.

I requisiti di partecipazione alla selezione sono: a) essere in servizio a



tempo indeterminato o a tempo determinato alla data del 1° gennaio 2016; b) aver maturato due anni di servizio effettivo nella posizione economica immediatamente inferiore alla data del 1° gennaio 2016.

Ai soli effetti dell'accordo in esame, le Parti hanno inoltre convenuto che, per il personale risultato in posizione utile nelle PEO 2012-2015 (decorrenza inquadramento giuridico ed economico 1° gennaio 2015), il biennio di servizio, rilevante ai fini dell'ammissione alla procedura PEO 2016, è calcolato dal 1° gennaio dell'anno rispetto al quale l'interessato è risultato in posizione utile nella rispettiva graduatoria; tale interpretazione, ad avviso dei sottoscrittori, è conforme all'art. 79, comma 5 del CCNL di comparto e non contraddice le relative prescrizioni ministeriali (nota MEF – RGS 27.2.2014, n. 17635 e nota Aran 15.4.2014 n. 6400), che si riferiscono all'anno di approvazione della graduatoria per i profili di natura economica, non toccati dalla determinazione dei requisiti di ammissibilità alla procedura. La selezione avviene mediante l'utilizzo degli indicatori ponderati previsti dall'art. 82 del CCNL (formazione certificata e pertinente, arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa, qualità delle prestazioni individuali, anzianità di servizio, titoli culturali e professionali, anzianità nella posizione economica).

Il punteggio complessivo finale è costituito dalla somma dei punteggi parziali di ogni indicatore e i candidati sono collocati in graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli. In caso di parità di punteggio si applicheranno i seguenti criteri in modo sequenziale: maggiore permanenza nella posizione economica di inquadramento, maggiore anzianità complessiva di servizio presso l'Ateneo, maggiore anzianità anagrafica del dipendente.

Il passaggio alla posizione economica superiore avviene mediante lo scorrimento della graduatoria con un sistema differenziato, perchè ogni categoria riceva una porzione del fondo proporzionale, anche in base al numero degli aventi diritto.

L'ipotesi di accordo in questione, in linea con le previsioni dell'art. 67,





comma 9 della L. n. 133/2008 e dell'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009, prevede il passaggio alla posizione economica superiore mediante il superamento di apposite procedure selettive, che tengono conto delle previsioni contrattuali (art. 82 CCNL 16.10.2008) e che garantiscono il principio di selettività delle progressioni, con indicatori che valorizzano il merito ma anche gli altri titoli professionali, con esclusione di ogni elemento automatico come l'anzianità di servizio. Il passaggio alla posizione economica superiore avviene nei limiti di spesa disponibili, nell'ambito del fondo per le progressioni economiche e, comunque, non oltre la percentuale del 70% del totale degli aventi diritto.

3. Conclusioni

Il Collegio, preso atto della Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. n.165/2001, nulla ha da osservare in proposito. Si esprime, pertanto, parere favorevole con riferimento all'ipotesi di accordo, sottoscritta tra Parte Pubblica e Parte Sindacale il 26 luglio 2016.

Trieste, 29 settembre 2016


IL COLLEGIO DEI REVISORI:

Cons. Piergiorgio Della Ventura

Dott. Paolo Spernanzoni

Dott.ssa Adriana Cocco





ASSENTE GIUSTIFICATA